



DECRETO N. 48121

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 2° classe 1°;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTI** i DD.MM. del 29.12.2006 e del 05.03.2008 con i quali la predetta circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- VISTO** l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle sopresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto legislativo;
- VISTO** il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle nomina del

Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di nomina";

VISTO l'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, come modificato ed integrato dall'art del D.Lgs. 04 agosto 2016 n. 169, in base al quale compete alle istituite AdSP i controlli di: indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali, delle attività autorizzative e concessorie di cui all'art .16,18 e 18 e delle alte attività industriali, commerciali, esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24 della predetta legge;;

VISTO il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;

VISTA la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella stesa nota;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 53/11 del 23/11/2011 con la quale, in recepimento della modifica legislativa in materia di affidamenti diretti per l'acquisizione di servizi e forniture, art. 4 comma 2, lett. m-bis) della legge 106/2011 di conversione, con modifiche, del D.L. 70/2011, è stata approvata la modifica all'art. 57 comma 7 del suddetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il 06/12/2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in economia di servizi, è possibile ricorrere mediante affidamento diretto, senza procedure di evidenza pubblica, per importi inferiore a 75.000 euro per servizi e fornitura;

VISTO il D.L. n. 168 del 12/07/2004, (Decreto taglia spese), convertito con modificazioni nella legge 30/07/2004 n. 191, recante norme in materia di

contenimento della spesa pubblica, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A.;

VISTO

l'art. 1, commi 449 e 450, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018 in materia di obblighi e facoltà per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso alle convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A., nonché, per acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

VISTO

il D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending Review) convertito con modificazioni nella legge 7/08/2012 n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP SPA;

VISTO

l'art. 1, comma 3, della suddetta L. 135/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

DATO ATTO

che l'articolo 58, comma 1, del Codice dispone: «Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice»;

DATO ATTO

che l'art. 40, comma 2 del Codice dispone che: a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- DATO ATTO** ancora che nelle linee guida n. 4 l'ANAC dispone obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici;
- DATO ATTO** che la norma prevede che gli operatori economici debbano essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici iscritti sulle piattaforme telematiche di centrali di committenza o attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;
- CONSIDERATO** che l'obiettivo della predetta disciplina è quella di far conseguire alle pubbliche amministrazioni benefici in termini di economicità tramite la razionalizzazione degli acquisti, la semplificazione dei processi di acquisizione ed il contenimento della spesa mediante aggregazione della domanda;
- CONSIDERATO** che l'attività di ritiro dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che scalano i porti comunitari, di cui alla Delibera 2000/59/CE recepita nell'ordinamento nazionale con il D.L.gs. 182/2003, rientrava tra i servizi di interesse generale previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c) della L. 84/94 nel testo anteriore alla novella legislativa recata dalla norma di cui al punto precedente;
- VISTO** il D.M. 14/11/1994 recante l'elencazione dei servizi di interesse generale che il successivo art. 6, comma 5, della precitata L. 84/94, in combinato disposto con l'art. 3 del richiamato D.M. 14/11/1994, prescriveva fossero affidati in concessione dalle Autorità Portuali mediante gara pubblica espletata ai sensi della vigente normativa (all'attualità, D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.);
- CONSIDERATO** che il Decreto Legislativo n. 232/2017 ha abrogato il D.M. 14/11/1994 e con esso l'intera categoria dei servizi di interesse generale;
- VISTA** la nota prot. 10251 del 17/4/2018 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vigilante ha inteso impartire specifiche direttive, invitando le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Portuali ad attenersi a criteri di stretta legalità in materia, limitando la propria azione amministrativa all'affidamento in concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, del solo servizio di ritiro dei rifiuti prodotti a bordo delle navi, in quanto disciplinato da specifica normativa comunitaria (Direttiva 2000/59/CE recepita con il D. L.gs. 182/2003);
- CONSIDERATO** che la materia è attualmente disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019, il cui Allegato I reca l'elencazione degli elementi necessari che devono essere

inclusi nei Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi;

CONSIDERATO la peculiarità della materia e le attività da svolgersi, connotata dalla necessità di una conoscenza dei criteri di pianificazione ambientale e di governo delle correlate procedure l'Ente deve avvalersi di un supporto specialistico esterno da affiancare al personale ad oggi in forza al competente Settore dell'Ente;

DATO ATTO che per l'affidamento dei servizi in parola di importo inferiore a € 75.000,00, si procederà secondo l'art.1 c. 2 lett. A della L. 120/2020, che - fino al 31.12.2021 - prevede che le stazioni appaltanti devono procedere mediante affidamento diretto, in deroga all'art. 36 del d.lgs. 50/2016;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.

ATTESO che le principali condizioni economiche contrattuali per l'affidamento dei lavori, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, prevedono il rispetto di cui all'art. 30 («Criteri di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, altresì, principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità»);

DECRETA

L'approvazione della procedura volta all'affidamento del supporto specialistico per la redazione del "Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotone (KR) e Corigliano-Rossano (CS)", secondo quanto previsto dall'Allegato I della Direttiva (UE)

2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019 e della successiva sottoposizione a V.A.S. regionale.

Di impegnare la somma di € 35.000,00 oltre IVA per l'esecuzione dei " Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotone (KR) e Corigliano Rossano (CS)",

Di dare atto che lo Smart CIG identificativo è Z133164624;

Di autorizzare il dott. Pasquale Faraone all'affidamento sul MEPA dei lavori in parola.

Manda al responsabile del centro di costo ed al dirigente dell'area finanza, controllo e risorse umane per il perfezionamento della procedura di spesa.

Manda per la pubblicazione del presente provvedimento.

Gioia Tauro 19 APR. 2021


IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAONE


IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI


COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea GOSTINELLI

Visto: il R.C.P.T.
Avv. Simona SCARCELLA





AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Capitolato prestazionale

Per il supporto specialistico per la redazione del Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotona (KR) e Corigliano –Rossano (CS), secondo quanto previsto dall'Allegato I della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019

Art. 1

Il supporto specialistico per la redazione del "Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotona (KR) e Corigliano Rossano (CS) deve essere redatto secondo quanto previsto dall'Allegato I della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019. L'elaborato finale dovrà consentire l'acquisizione dei prescritti pareri in fase preliminare necessari prima dell'espletamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. A tal fine il concorrente aggiudicatario del servizio predisporrà la necessaria documentazione che sarà inoltrata dalla committente agli Enti preposti.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede il servizio di supporto specialistico per la redazione del Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotona (KR) e Corigliano Rossano (CS).

In particolare le attività e finalizzate alla redazione del Piano dovranno rispettare le prescrizioni di cui dall'Allegato I della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019, come di seguito riportato

DISPOSIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformità delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:

- a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessità delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;
- b) una descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;
- d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
- e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
- f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate;
- g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:

- a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalità per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
- b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;
- c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
- d) una descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
- e) una descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
- f) una descrizione delle modalità di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.

Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3 – Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Considerata la peculiarità della materia da trattare in fase di avanzamento delle attività dovranno essere resi opportune informazioni e report contenenti i risultati conseguiti al fine della condivisione da parte dell'Amministrazione. Alla conclusione delle attività dovranno essere prodotti min. 5 copie del Piano;

L'affidatario del servizio, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati.

Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

ART. 4 – Assistenza tecnica dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a fornire all'incaricato tutti documenti in possesso ed utili all'espletamento dell'incarico.

L'Autorità Portuale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dall'incaricato senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Art. 5 – Adempimenti

L'affidatario del servizio dovrà eseguire il contratto secondo le modalità e le procedure fissate dall'Ente.

Art. 6 – Termini di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati è determinato in giorni 30.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille del corrispettivo riferito alla prestazione oggetto del ritardo. Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo nella consegna non sia imputabile alla ditta appaltatrice.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, verrà ritenuto grave inadempienza e potrà provocare la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione.

Art. 7 – Affidamento e compenso

Il compenso per il servizio è fissato nella misura pari all'importo offerto in sede di offerta esclusa IVA nella misura prevista dalla legge, qualora dovuti.

L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazioni accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante per l'espletamento del servizio, l'affidatario del servizio non potrà nulla altro a pretendere nel corso del rapporto.

Art. 8 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativamente alla redazione del "Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotona (KR) e Corigliano - Rossano (CS)" avverrà entro 60 giorni dall'approvazione, previa presentazione di regolare fattura.

Art. 10 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Autorità Portuale, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del c.c., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la documentazione e le informazioni di dettaglio prodotte fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'affidatario del servizio per la redazione del "Piano" avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- 1) ritardo nella consegna superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- 2) accertate infrazioni da parte della società incaricata.

In caso di risoluzione saranno poste a carico dell'affidataria del servizio le spese conseguenti al conferimento dell'incarico stesso ad altra Società.

L'Ente resterà libero da ogni impegno verso la società affidataria del servizio senza che questa possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per gli onorari che per i rimborsi spese, sia per qualsiasi altro tipo di prestazioni.

Art. 12 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento dell'appalto ed alla liquidazione dei compensi, che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, foro competente il Tribunale di Palmi, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

Art. 13 - Efficacia

Il presente disciplinare impegna le parti e diviene efficace solo dopo la stipula del contratto.

La sua efficacia terminerà con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.



9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 'Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)', esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e l'impresa dovrà pertanto espressamente rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to dott. Pasquale Faraone



AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO

Porto di Gioia Tauro

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL "PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RESIDUI DEL CARICO PRODOTTI DALLE NAVI CHE SCALANO I PORTI DI CROTONE (KR) E CORIGLIANO - ROSSANO (CS)"

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

1. PREMESSE

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un'indagine di mercato, tramite Piattaforma Mepa, preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla procedura in oggetto, da indire ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120/2020 dell'11.09.2020, per l'affidamento dell'appalto relativo al: "servizio di supporto specialistico per la redazione del Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotone (KR) e Corigliano - Rossano (CS)".

Una volta espletata la sopracitata indagine di mercato ed acquisita la migliore offerta per lo svolgimento dei lavori in parola, la Stazione Appaltante procederà, sempre attraverso la piattaforma Telematica Consip, ad avviare una trattativa diretta con l'operatore economico che ha formulato il miglior prezzo, così da affidare i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120/2020 dell'11.09.2020.

Il presente avviso non è vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO, IMPORTO

3. Oggetto del servizio

Il servizio prevede il supporto specialistico per la redazione del Piano di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Crotone (KR) e Corigliano - Rossano (CS).

In particolare le attività e finalizzate alla redazione del Piano dovranno rispettare le prescrizioni di cui dall'Allegato I della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento e del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L. 151/116 del 7/6/2019.

4. IMPORTO DEL SERVIZIO



Importo a base di gara € 35.000,00 oltre iva a norma di legge

5. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente indagine di mercato in forma singola, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, per le attività di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità, sottoscritto tra l'Autorità portuale di Gioia tauro e la Prefettura di Reggio Calabria il 21/05/2019, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

8. CRITERI DI SELEZIONE

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

CONTENUTO DELLA OFFERTA

L'Offerta dovrà contenere, la parte economica ed il capitolato prestazione sottoscritto.

L'offerta, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente.